

Varese, 24.01.2024

**News n. 1/2024 – Riforma IRPEF e IRES: le novità per il 2024**

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. n. 216 del 30 dicembre 2023 è stata introdotta la prima parte della riforma IRPEF e IRES: le aliquote IRPEF scendono da 4 a 3 e arriva una stretta sulle detrazioni con una franchigia di 260 euro per chi ha redditi oltre 50.000 euro; tra le altre novità, la maxi-deduzione al 120% per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato effettuate nel 2024 da titolari di reddito d'impresa e esercenti arti e professioni e la cancellazione dell'ACE.

*Revisione della disciplina IRPEF*

**Per il solo anno 2024**, nella determinazione dell'IRPEF, l'imposta lorda è calcolata applicando le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- 23%, fino a 28.000 euro;
- 35%, oltre 28.000 e fino a 50.000;
- 43%, oltre 50.000 euro.

Le modifiche interesseranno di conseguenza lo scaglione di reddito compreso tra 15.001 euro e 28.000 euro, al quale si applicherà nel 2024 l'aliquota del 23%, in luogo di quella attualmente vigente del 25%, con un **risparmio massimo di 260 euro**.

Sempre per il **solo anno 2024**, viene previsto l'innalzamento da 1.880 a **1.955 euro** della detrazione prevista per i titolari di redditi da lavoro dipendente (esclusi i redditi da pensione) e di alcuni redditi assimilati fino a **15.000 euro**; detrazione che si riduce al crescere del reddito fino ad annullarsi con redditi superiori a 50.000 euro.

Inoltre, le somme riconosciute a titolo di trattamento integrativo, di cui all'art. 1 co. 1 del DL 3/2020, a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, saranno erogate a condizione che l'imposta lorda sia superiore all'importo della detrazione spettante ai sensi dell'art. 13 co. 1 lett. a) del TUIR, diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

Nella determinazione degli **acconti IRPEF e relative addizionali dovuti per i periodi d'imposta 2024 e 2025**, l'imposta del periodo precedente viene assunta **senza tener conto delle previsioni** in parola.

*Modifiche alle detrazioni*

Per l'anno 2024, ai fini della determinazione del reddito delle persone fisiche, per i contribuenti titolari di un **reddito complessivo superiore a 50.000 euro**, l'ammontare della

**detrazione lorda** spettante è **diminuito** di un importo pari a **260 euro**, in relazione ai seguenti oneri:

- oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all' art. 15, comma 1, lettera c), TUIR;
- erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all'art. 11 del DL 149/2013, per le quali spetta una detrazione del 26%;
- i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi art. 119, comma 4, D.L. n. 34/2020).

Rispetto a quanto previsto in origine, la **stretta sulle detrazioni non riguarderà le erogazioni liberali** a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche e degli enti del Terzo settore.

#### Maxi-deduzione per le nuove assunzioni

Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2023 (2024 per i soggetti "solari"), il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni, potrà essere maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al **20% del costo riferibile all'incremento occupazionale**.

Il **costo riferibile all'incremento occupazionale** è pari al minore tra:

- il costo effettivamente sostenuto riferibile ai nuovi assunti;
- l'incremento del costo complessivo del personale dipendente classificato nella voce B9 del bilancio relativo all'esercizio 2024 rispetto a quello relativo all'esercizio 2023.

A questo fine il costo dei nuovi assunti potrà essere moltiplicato per dei coefficienti di maggiorazione laddove si tratti di soggetti che rientrano in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela (ad esempio, lavoratori svantaggiati o con disabilità).

Inoltre, per poter beneficiare dell'agevolazione, è necessario che:

- i soggetti (titolari di reddito d'impresa ed esercenti arti e professioni) abbiano esercitato l'attività nel periodo d'imposta 2023 per almeno 365 giorni;
- l'impresa si trovi in condizione di normale operatività;
- il numero complessivo dei dipendenti alla fine del periodo d'imposta 2024 sia superiore al numero dei lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta 2023.

Nella determinazione degli **acconti d'imposta dovuti per i periodi d'imposta 2024 e 2025**, l'imposta del periodo precedente viene assunta **senza tener conto delle previsioni** in parola.

### Abrogazione dell'ACE

A decorrere dal **periodo d'imposta successivo** a quello in corso al **31 dicembre 2023** (ossia, dal 2024 per i soggetti "solari") viene **abolita l'ACE** (Aiuto per la crescita economica), introdotta dall'art. 1 del D.L. n. 201/2011.

Fino a esaurimento dei relativi effetti, continuano ad applicarsi le disposizioni relative all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.

### Addizionali regionali e comunali IRPEF - Aliquote 2024 - Differimento del termine di approvazione

Al fine di consentire alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano e ai Comuni di "recepire" la nuova articolazione degli scaglioni di reddito e delle aliquote prevista ai fini IRPEF, viene differito al 15 aprile 2024 il termine per:

- modificare gli scaglioni e le aliquote delle addizionali regionali IRPEF applicabili per il periodo d'imposta 2024;
- modificare gli scaglioni e le aliquote delle addizionali comunali IRPEF per il periodo d'imposta 2024.

Se, entro il 15 aprile 2024, non saranno approvate le nuove aliquote delle addizionali regionali e comunali in relazione ai nuovi (o "vecchi") scaglioni IRPEF, per il solo periodo d'imposta 2024 si applicheranno gli scaglioni e le aliquote vigenti per il 2023.

\* \* \* \* \*

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti.

Cordiali saluti

(Studio Castelli Professionisti Associati)